





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Legge Regionale 23/03 "interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari" - art. 8.1 - adozione testo definitivo del regolamento del marchio regionale "QM - Qualità garantita dalle Marche".

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica;

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto della Regione;

**CON** la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

### DELIBERA

- di **ADOTTARE**, in esecuzione dell'art. 8 della L.R. 23/03, il testo definitivo del regolamento per la concessione e l'uso del marchio regionale "QM - Qualità garantita dalle Marche", allegato I della presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce il regolamento approvato con DGR n. 1594 del 21 dicembre 2004;
- di **STABILIRE** che, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, la Giunta Regionale approverà le linee guida per la stesura dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche";
- di **PUBBLICARE** per estratto il presente atto, comprensivo di allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17/03.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

~~Bruno Brandoni~~

**Dott. Fabio Tavazzani**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca



**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

DGR modif. 1284-04

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Trattato che istituisce la Comunità Europea, in particolare gli articoli 28, 29 e 30;
- Direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante disposizioni per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa;
- Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- Decreto legislativo n. 30 del 10/02/2005 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12/12/2002, n. 273;
- Legge regionale n. 23 del 10/12/2003 recante norme in materia di interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari;
- D.G.R. n. 1594 del 21.12.2004 di approvazione e registrazione del marchio di qualità collettivo "QM - Qualità garantita dalle Marche";

**MOTIVAZIONI**

La Regione Marche, con la legge n. 23/2003, ha stabilito e regolato gli "interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari".

Nell'art. 8, della citata legge, è previsto che la Giunta debba richiedere la registrazione di un marchio di qualità collettivo regionale per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Con D.G.R. n. 301 del 23.3.2004, è stato approvato il marchio collettivo "Qualimarche" - Prodotti Tutelati dalla Regione Marche, unitamente al regolamento d'uso.

La citata deliberazione veniva inviata al Dipartimento Programmazione e Bilancio – Posizione di Funzione "Attuazione delle politiche comunitarie" per l'invio al Ministero delle Attività Produttive, in qualità di organo competente per la notifica alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva CE n. 98/34.

Con successiva DGR n. 1594 del 21.12.2004, sulla base delle indicazioni degli uffici della Commissione Europea, veniva approvata una nuova denominazione del marchio (QM – Qualità garantita dalle Marche), in sostituzione della precedente che veniva abrogata. Con lo stesso atto, veniva approvato il regolamento d'uso del marchio. Il marchio "QM – Qualità garantita dalle Marche" è stato depositato presso la Camera di Commercio di Ancona in data 6.9.2005.

Con lettera n. 7576 del 24.11.2004, il Ministero delle Attività Produttive comunicava che la Commissione Europea aveva fissato al 18.2.2005 il termine di astensione obbligatoria dall'adozione del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

provvedimento definitivo. Successivamente, a seguito di un parere circostanziato emesso dalla Spagna, ai sensi dell'articolo 9.2 della Direttiva CE n. 98/34, tale termine veniva prorogato fino al 18.5.2005.

In data 11.3.2005, con lettera n. 20520, venivano trasmessi al Dipartimento Programmazione e Bilancio - Posizione di Funzione "Attuazione delle politiche comunitarie" gli elementi integrativi in risposta al parere della Spagna.

Infine, con lettera n. 67446 del 23.11.2005, il Ministero delle Attività Produttive trasmetteva la Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789 che considerava soddisfacente la risposta fornita dalle Autorità italiane al parere spagnolo.

Pertanto, è ora possibile adottare il testo definitivo del regolamento d'uso del marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche". Rispetto al testo approvato con la DGR n. 1594/04, occorre apportare alcune modifiche derivanti essenzialmente dall'applicazione della legge regionale n. 19 dell'1 agosto 2005 che ha modificato l'assetto organizzativo dei servizi regionali. Si rende pertanto necessario ridefinire le competenze di vari soggetti istituzionali che intervengono nella gestione del marchio regionale. Contestualmente, vengono effettuate alcune modifiche di carattere redazionale finalizzate a migliorare la comprensibilità del testo e la sua coerenza con gli orientamenti del diritto comunitario e della politica regionale. Oltre all'eliminazione di alcuni refusi, ad una più puntuale indicazione della normativa di riferimento, all'aggiornamento di definizioni e acronimi e ad una più rispondente descrizione del logotipo, si riportano di seguito le modifiche più significative:

- l'approvazione delle linee guida e dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio "QM" viene ricondotta tra le attribuzioni della Giunta Regionale, come peraltro espressamente previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 23/03;
- variazione del titolo del § II.4.3 "Deposito disciplinari di produzione" in "Approvazione e pubblicazione dei disciplinari";
- inserimento, al § II.5.1, di un esplicito riferimento al pieno rispetto delle prescrizioni del diritto comunitario;
- spostamento del riferimento all'individuazione dei punti critici per gli aspetti igienico-sanitari e della parte relativa ai requisiti di gestione della filiera dal § II.5.1 al § II.5.2;
- sempre al § II.5.2, tra i requisiti di gestione della filiera, viene meglio esplicitato il concetto secondo il quale, a seconda della dimensione economica dei soggetti coinvolti, il controllo di parte seconda, operato dall'organizzazione capofiliera, può sostituire l'autocontrollo aziendale. Inoltre, il riferimento ai controlli analitici previsti viene spostato dal manuale al piano di controlli;
- possibilità, nei casi in cui il concessionario non effettui direttamente l'apposizione del marchio, di prevedere nel piano di controlli modalità di apposizione diverse, sempre sotto la responsabilità del concessionario (§ II.6.1, § III.4.1 alla lettera d, § IV.1.4). Tale possibilità riduce considerevolmente gli adempimenti amministrativi a carico dell'Amministrazione Regionale, che in questo modo mantiene i rapporti esclusivamente con il concessionario, anziché stipulare convenzioni con una pluralità di soggetti;
- variazione del titolo del § III.1.1 "Comitato qualità alimentare" in "Comitato regionale qualità alimentare" e definizione della sua composizione e delle modalità di convocazione;
- attribuzione della competenza sull'analisi dei ricorsi da parte dei concessionari e degli organismi di controllo alla Giunta di Appello (Titolo III.2 e § IV.3.3);



seduta del
<b>13 MAR 2006</b>
dell'ora
<b>257</b>

pag.
5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

- viene esplicitato, al § IV.1.3, che la concessione del marchio avviene a titolo gratuito;
- soppressione del punto b del § IV.1.5 che limitava l'autorizzazione degli organismi di controllo soltanto a quelli già individuati da un richiedente al momento della domanda di autorizzazione. Tale requisito è in realtà relativo ad una fase successiva nella quale un organismo di controllo, già autorizzato ad operare nell'ambito del marchio "QM", chiede un'autorizzazione specifica per un determinato prodotto/servizio;
- aggiornamento del § IV.2.2 con l'eliminazione dei riferimenti legislativi relativi alla futura istituzione dell'Unità Territoriale di Vigilanza in quanto nel frattempo l'Unità è stata istituita;
- estensione della competenza ad accertare l'abuso del marchio anche alla Unità Territoriale di Vigilanza e ad altri organi istituzionali deputati al controllo (§ IV.3.1) e aggiunta, allo stesso paragrafo, della diffida come provvedimento sanzionatorio.

Per quanto sopra esposto, si propone:

- di **ADOTTARE**, in esecuzione dell'art. 8 della L.R. 23/03, il testo definitivo del regolamento per la concessione e l'uso del marchio regionale "QM - Qualità garantita dalle Marche", allegato 1 della presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce il regolamento approvato con DGR n. 1594 del 21 dicembre 2004;
- di **STABILIRE** che, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, la Giunta Regionale approverà le linee guida per la stesura dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche";
- di **PUBBLICARE** per estratto il presente atto, comprensivo di allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17/03.

Il responsabile del procedimento

Ferruccio Ludiani

POSIZIONE DI FUNZIONE "SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA E DEL SISTEMA  
AGROALIMENTARE"

VISTO

Il Dirigente responsabile  
Vincenzo Cirrillo



seduta del
<b>3 MAR 2006</b>
delibera <b>257</b>

pag.
6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

DGR mod. 1044-04

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della regione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. <sup>29</sup>... pagine, di cui n. <sup>33</sup>... pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

~~Bruno Brandoni~~

**Dott. Fabio Tavazzani**



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO D'USO DEL  
MARCHIO REGIONALE  
"QM – QUALITÀ GARANTITA  
DALLE MARCHE"

*~ M*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

## INDICE

<b>CAPITOLO I</b>	<b>GENERALITÀ</b>	<b>5</b>
<b>I.1.</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>I.2.</b>	<b>RIFERIMENTI</b>	<b>5</b>
<b>I.2.1</b>	<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	<b>5</b>
<b>I.2.2</b>	<b>ALTRI RIFERIMENTI NON COGENTI</b>	<b>6</b>
<b>I.3.</b>	<b>TERMINI E DEFINIZIONI</b>	<b>6</b>
<b>CAPITOLO II</b>	<b>IL MARCHIO</b>	<b>9</b>
<b>II.1.</b>	<b>OBIETTIVI DEL MARCHIO</b>	<b>9</b>
<b>II.2.</b>	<b>CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MARCHIO</b>	<b>9</b>
<b>II.3.</b>	<b>DESCRIZIONE DEI SEGNI GRAFICI E DEI LOGOTIPI</b>	<b>10</b>
<b>II.4.</b>	<b>REGISTRAZIONE DEL MARCHIO</b>	<b>10</b>
<b>II.4.1</b>	<b>LIVELLO DI REGISTRAZIONE</b>	<b>10</b>
<b>II.4.2</b>	<b>ELENCO DEI PRODOTTI</b>	<b>10</b>
<b>II.4.3</b>	<b>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DISCIPLINARI</b>	<b>11</b>
<b>II.5.</b>	<b>LA CARATTERIZZAZIONE DEI PRODOTTI A MARCHIO</b>	<b>12</b>
<b>II.5.1</b>	<b>REQUISITI DI INFORMAZIONE ALL'ATTO DELL'ACQUISTO</b>	<b>12</b>
<b>II.5.2</b>	<b>REQUISITI SUGLI STANDARD QUALITATIVI</b>	<b>14</b>
<b>II.6.</b>	<b>MODALITÀ DI UTILIZZO</b>	<b>15</b>
<b>II.6.1</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>15</b>
<b>II.6.2</b>	<b>SISTEMA DI MARCATURA</b>	<b>16</b>



seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
9

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

<b><u>CAPITOLO III I SOGGETTI</u></b> .....	<b>17</b>
<b><u>III.1. IL TITOLARE DEL MARCHIO</u></b> .....	<b>17</b>
III.1.1 COMITATO REGIONALE QUALITÀ AGROALIMENTARE .....	17
III.2. LA GESTIONE DEL MARCHIO.....	18
<b><u>III.3. GLI ORGANISMI DI CONTROLLO</u></b> .....	<b>20</b>
III.3.1 I REQUISITI.....	20
III.3.2. GLI OBBLIGHI .....	21
<b><u>III.4. I RICHIEDENTI/CONCESSIONARI</u></b> .....	<b>21</b>
III.4.1 I REQUISITI .....	21
III.4.2 GLI OBBLIGHI .....	22
<b><u>CAPITOLO IV IL SISTEMA DEL MARCHIO</u></b> .....	<b>23</b>
<b><u>IV.1. IL SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE</u></b> .....	<b>23</b>
IV.1.1 DISCIPLINARI .....	23
IV.1.2 REGISTRO DEL MARCHIO REGIONALE .....	24
IV.1.3 CONCESSIONE IN USO DEL MARCHIO .....	24
IV.1.4 APPOSIZIONE DEL MARCHIO (LICENZA D'USO) .....	24
IV.1.5 AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO .....	25
<b><u>IV.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO DEL MARCHIO</u></b> .....	<b>26</b>
IV.2.1 IL CONTROLLO .....	26
IV.2.2 LA VIGILANZA .....	27
IV.2.3 LA TUTELA .....	27
<b><u>IV.3. IL SISTEMA SANZIONATORIO E I RICORSI</u></b> .....	<b>28</b>
IV.3.1 ABUSO DEL MARCHIO.....	28
IV.3.2 RICHIESTA DI AZIONE CORRETTIVA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO PRIVATI .....	28



seduta del <b>13 MAR 2005</b>
delibera <b>257</b>

pag. <i>10</i>
-------------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

**IV.3.3 I RICORSI..... 29**

**CAPITOLO V LA DOCUMENTAZIONE DEL MARCHIO..... 30**

**v.1.1 DEFINIZIONE, DISTRIBUZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ..... 30**



seduta del <b>13 MAR 2006</b>
delibera <b>257</b>

pag. 11
------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

## CAPITOLO I GENERALITÀ

### I.1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento d'uso definisce e descrive le regole d'uso, i controlli e le relative sanzioni applicate dalla Regione Marche, per la gestione del marchio regionale di qualità collettivo "QM - Qualità garantita dalle Marche" di seguito definito marchio "QM".

L'applicazione del Regolamento avviene in maniera imparziale e senza alcuna discriminazione, nei confronti di tutti coloro che chiedono e/o hanno ottenuto la concessione all'utilizzo del marchio "QM".

Il presente regolamento si applica a qualsiasi organizzazione - persona fisica, giuridica - le cui attività in ambito comunitario siano comprese tra le filiere di prodotto e/o tra i servizi correlati, individuati dalla Regione Marche.

### I.2. RIFERIMENTI

Per la stesura del presente regolamento si è tenuto conto di riferimenti legislativi e di altri riferimenti non cogenti.

#### I.2.1 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- **Trattato che istituisce la Comunità Europea**, in particolare gli articoli 28, 29 e 30;
- **Direttiva n. 89/104/CEE** del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante disposizioni per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa.
- **Regolamento CE n. 178/2002** che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.



seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

- **Legge regionale n. 23 del 10/12/2003** recante norme in materia di interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari;
- **Decreto legislativo n. 30 del 10/02/2005** – Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12/12/2002, n. 273.

### I.2.2 ALTRI RIFERIMENTI NON COGENTI

- **Norma UNI 10939** – Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Principi generali per la progettazione e l'attuazione, edizione 2001.

### I.3. TERMINI E DEFINIZIONI

- **Aderente alla Filiera:** colui che stipula convenzioni con il Concessionario ai fini dell'utilizzo del marchio "QM" pur non essendo legato ad esso da un vincolo associativo.
- **Associato:** colui che ha un vincolo associativo con il Concessionario e stipula con esso convenzioni ai fini dell'utilizzo del marchio "QM".
- **Autocontrollo:** attività di riscontro e documentazione, attuata prima durante e dopo il processo produttivo ed esercitata dai soggetti facenti parte della filiera, che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al regolamento d'uso del marchio "QM" e allo specifico disciplinare.
- **Azione correttiva:** azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di altre situazioni indesiderabili rilevate (UNI EN ISO 9000:2000).
- **Capofiliera:** persona fisica o giuridica che coordina l'attività della filiera di prodotto relativamente agli aspetti di rintracciabilità e di sicurezza.
- **Certificato di conformità:** documento emesso dall'organismo di controllo autorizzato secondo le regole del proprio sistema di certificazione, il quale indica, con sufficiente certezza, la conformità di un prodotto/servizio al regolamento d'uso del marchio "QM" e allo specifico disciplinare.
- **Concessionario:** persona fisica o giuridica rispondente ai requisiti del presente regolamento, che ottenga dalla Regione Marche la concessione dell'uso del marchio "QM" e allo specifico disciplinare.
- **Consumatore finale:** il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare (Reg. CE 178/2002).



seduta del
<b>13 MAR 2006</b>
dellibera
<b>257</b>

pag.
13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

- **Controllo:** attività di riscontro e documentazione attuata prima, durante e dopo il processo produttivo ed esercitata dagli organismi di controllo nei confronti dei soggetti facenti parte della filiera, che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al regolamento d'uso del marchio "QM" e allo specifico disciplinare.
- **Disciplinare di prodotto/servizio:** documento emesso o fatto proprio dalla Regione Marche e disponibile al pubblico, che prescrive le modalità di ottenimento e le specifiche di un prodotto e/o le modalità di trasformazione del prodotto e/o di erogazione di un servizio. I disciplinari di prodotto/servizio del marchio "QM" sono dei documenti che contengono specifiche vincolanti, requisiti oggettivi e misurabili, norme di produzione, trasformazione e commercializzazione che garantiscano la massima trasparenza al consumatore riguardo a tutte le fasi del processo produttivo.
- **Filiera agroalimentare/di prodotto:** insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. Il termine di filiera individua, in questo contesto, tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto (UNI 10939). Ai fini del marchio "QM", la filiera può essere costituita da aderenti e/o associati.
- **Flussi materiali:** materie prime, additivi, semilavorati e materiali di imballaggio che, in qualunque punto della filiera, entrano nel processo produttivo (UNI 10939).
- **Marchio "QM - Qualità Garantita dalle Marche":** marchio di qualità collettivo, di proprietà della Regione Marche, istituito ai sensi della legge regionale n. 23 del 10 dicembre 2003.
- **Organismo di controllo:** soggetto terzo ed indipendente che svolge l'attività di controllo sui richiedenti e sui concessionari.
- **Organizzazione:** ente, azienda, società, organismo, impresa o parte di essi, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni e amministrazione proprie e che concorre alla formazione, commercializzazione e fornitura del prodotto agroalimentare.
- **Produzioni regolamentate:** sono considerate produzioni regolamentate e/o disciplinate quelle ottenute in ambito volontario conformemente alla vigente regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di qualità alimentare.
- **Richiedente:** operatore (od organizzazione) della filiera del prodotto agroalimentare e/o del servizio correlato iscritto nel registro del marchio "QM" che richiede la concessione in uso del marchio per sé e/o per i singoli aderenti alla filiera.
- **Ricorso:** manifestazione esplicita e documentata da parte di un concessionario o di un organismo di controllo di non accettazione delle decisioni adottate dalla Posizione di Funzione nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza.



seduta del
13 MAR 2008
delibera
257

pag.
14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

- **Rintracciabilità di filiera:** capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera).
- **Servizi correlati:** tutti i servizi di informazione, promozione e logistica finalizzati a migliorare la diffusione ed il posizionamento sul mercato dei prodotti inseriti nel marchio "QM".
- **Sistema di rintracciabilità:** insieme organizzato che consente la rintracciabilità in una filiera agroalimentare (UNI 10939).
- **Specifica:** documento che stabilisce i requisiti (UNI EN ISO 9000:2000).
- **Tracciabilità:** capacità di produrre informazioni nel corso del processo produttivo da monte a valle della filiera.
- **Unità di acquisto:** è la singola porzione/confezione di un prodotto agricolo o agroalimentare all'atto dell'acquisto.
- **Utilizzatore:** soggetto che appone direttamente sotto la propria responsabilità il marchio "QM"; può essere lo stesso concessionario ovvero un suo delegato (associato o aderente).
- **Vigilanza:** attività di riscontro e documentazione, esercitata da un soggetto pubblico, che consente di confermare l'efficacia e l'uniformità del sistema di autocontrollo e di controllo.



seduta del 13 MAR 2006
delibera  257

pag. 15
------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

## **CAPITOLO II IL MARCHIO**

### **II.1. OBIETTIVI DEL MARCHIO**

Con il marchio "QM" la Regione Marche, anche alla luce dei principi adottati dalla Commissione Europea nella regolamentazione in materia di sicurezza alimentare, intende:

- promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli ed alimentari attraverso l'adesione volontaria a specifiche norme di produzione;
- garantire il rispetto di tali norme attraverso la certificazione da parte di un organismo indipendente;
- fornire gli strumenti per garantire maggiore trasparenza al consumatore dei prodotti soggetti a marchio, in relazione:
  - all'origine della materia prima, alle caratteristiche dei semilavorati e dei prodotti al consumo con particolare attenzione all'informazione relativa alle caratteristiche di qualità;
  - alle organizzazioni ed agli operatori della filiera coinvolti nella produzione, trasformazione e commercializzazione.

### **II.2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MARCHIO**

Il marchio "QM" si applica ai prodotti agroalimentari e servizi correlati individuati dalla Regione Marche e pubblicati nel registro del marchio regionale, attraverso il deposito dei relativi disciplinari di prodotto/servizio di seguito definiti disciplinari.



seduta del
<b>13 MAR 2005</b>
delibera
<b>257</b>

pag.
<b>16</b>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Pertanto, il marchio "QM" si concede in uso ai soggetti di cui al seguente § III.4 che s'impegnano a rispettare il presente regolamento e gli appositi disciplinari.

### II.3. DESCRIZIONE DEI SEGNI GRAFICI E DEI LOGOTIPI

La descrizione del marchio "QM" è riportata nell'allegato del presente Regolamento

### II.4. REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

#### II.4.1 LIVELLO DI REGISTRAZIONE

Il marchio "QM" è stato depositato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi della CCIAA di Ancona per ottenere la registrazione nazionale, ai sensi del Decreto legislativo n. 30 del 10/02/2005 e nel rispetto degli articoli 6, 30 e 40 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea. I successivi adempimenti sono a carico della Posizione di Funzione "Sviluppo dell'Impresa Agricola e del Sistema Agroalimentare" (di seguito denominata Posizione di Funzione), istituita nell'ambito del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Giunta Regionale (di seguito definito Servizio).

#### II.4.2 ELENCO DEI PRODOTTI

L'elenco dei prodotti cui è possibile applicare il marchio "QM" è quello compreso nelle classi 29, 30, 31, 32 e 33. Inoltre, il marchio "QM" è applicabile ai servizi correlati ascrivibili alle classi 43 e 44.

In particolare, i prodotti devono essere compresi in una delle seguenti classi:



seduta del 13 MAR 2005
delibera 257

pag. 17
------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

- classe 29 (carne, pesce, pollame e selvaggina; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili; conserve);
- classe 30 (caffè, tè, cacao, zucchero, riso, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, lievito, senape; aceto);
- classe 31 (prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto);
- classe 32 (birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande);
- classe 33 (bevande alcoliche, tranne la birra).

I servizi devono essere compresi in una delle seguenti classi:

- classe 43 (ristorazione - alimentazione; alloggi temporanei)
- classe 44 (servizi di agricoltura, di orticoltura e di silvicoltura);

Eventuali altre classi possono essere individuate dalla Giunta Regionale.

#### II.4.3 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DISCIPLINARI

I disciplinari e le loro modifiche vengono approvati da parte della Giunta Regionale e successivamente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito web istituzionale. La Posizione di Funzione ne conserva copia a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

M



seduta del
<b>13 MAR 2006</b>
dell'ibera
<b>257</b>

pag.
18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

## II.5. LA CARATTERIZZAZIONE DEI PRODOTTI A MARCHIO

Ai fini della concessione della licenza d'uso del marchio "QM", i prodotti agricoli e agroalimentari – tra quelli individuati dalla Regione Marche e pubblicati nel registro del marchio, attraverso il deposito dei relativi disciplinari – che possono essere oggetto dell'apposizione del marchio devono possedere i seguenti due requisiti essenziali inseriti nello specifico disciplinare approvato dalla Giunta Regionale:

1. l'informazione, per ogni unità minima di prodotto all'atto d'acquisto, relativa alla tracciabilità, da realizzarsi conformemente alle disposizioni impartite dal Reg. CE n. 178/02 attraverso l'utilizzo di servizi informatici, secondo quanto fissato dallo specifico disciplinare;
2. il rispetto degli standard di qualità, della materia prima, dei semilavorati e del prodotto finito, stabiliti nei disciplinari di produzione.

### II.5.1 REQUISITI DI INFORMAZIONE ALL'ATTO DELL'ACQUISTO

Ogni unità minima di prodotto fornisce all'acquirente un insieme di informazioni riguardanti la tracciabilità in conformità con il Reg. CE n. 178/02, con le disposizioni vigenti nei singoli stati membri e nel pieno rispetto delle prescrizioni del diritto comunitario, attraverso l'utilizzo di servizi informatici comprendenti:

- ⇒ l'allestimento di banche di dati, anche attraverso la raccolta di dati da una o più fonti;
- ⇒ la memorizzazione di dati: realizzazione di una registrazione informatica di tali informazioni;
- ⇒ la disponibilità della banca di dati: fornitura dei dati in formato prefissato, in un certo ordine o sequenza grazie al recupero o all'accesso ai dati on-line (gestione automatizzata). I dati possono



seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

essere accessibili a tutti oppure soltanto a determinati utenti, ed essere selezionati su richiesta.

Le informazioni e la forma in cui esse sono rese disponibili per ogni unità di acquisto sono definite dallo specifico disciplinare secondo il seguente schema:

**Metodologia:**

deve essere definita e documentata la filiera in merito a:

- prodotto;
- organizzazioni coinvolte;
- flussi dei materiali coinvolti;
- identificazione dei punti critici relativi alla rintracciabilità;
- modalità di gestione e controllo dei punti critici identificati;
- dettagli organizzativi tra le organizzazioni interessate.

**Requisiti di conformità:**

- deve essere definita l'organizzazione capofiliera che coordina la filiera e gestisce la filiera relativamente agli aspetti specifici di rintracciabilità e sicurezza igienico sanitaria;
- devono essere formalizzati gli accordi tra le diverse organizzazioni coinvolte per l'attuazione del sistema di rintracciabilità;
- il prodotto deve essere identificato nelle e tra le organizzazioni coinvolte;
- i flussi materiali devono essere registrati;
- se necessario il prodotto deve poter essere separato da prodotti non a marchio;
- devono essere definite modalità e responsabilità per la gestione dei dati.



seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

## II.5.2 REQUISITI SUGLI STANDARD QUALITATIVI

Ogni prodotto marchiato possiede al momento dell'acquisto gli standard di qualità che sono definiti dallo specifico disciplinare:

- ⇒ per i prodotti disciplinati e/o regolamentati, gli standard sono quelli previsti e recepiti dai rispettivi disciplinari (già riconosciuti a livello pubblico) e/o regolamenti con le relative specifiche di processo e di controllo;
- ⇒ per gli altri prodotti, gli standard sono quelli previsti dai disciplinari di cui al § IV.1.1. Le specifiche di processo e di controllo sono quelle definite dagli organismi di controllo ai sensi del § IV.2. del presente regolamento.

### **Requisiti di gestione della filiera di prodotto:**

Al fine di poter gestire in modo corretto i requisiti della filiera controllata l'organizzazione capofiliera deve:

1. definire ed attuare un piano di controlli allo scopo di assicurare il corretto funzionamento della filiera agroalimentare in ogni organizzazione coinvolta. Il piano, che a seconda della dimensione economica dei soggetti coinvolti può prevedere procedure di autocontrollo, deve comprendere:
  - identificazione dei punti rilevanti, modalità di gestione e controllo per ciascun punto e le corrispondenti modalità di registrazione;
  - definizione delle competenze minime del personale coinvolto in attività che hanno rilevanza ai fini della rintracciabilità e delle sicurezza igienico-sanitaria;
  - un sistema di verifica della efficacia e dell'efficienza del piano di controllo stesso;
  - i controlli analitici previsti;
2. attenersi ad un manuale che:
  - sia condiviso da tutti gli attori della filiera;
  - descriva la filiera, le responsabilità, le modalità di gestione e verifica.



seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

## II.6. MODALITÀ DI UTILIZZO

### II.6.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il marchio "QM" di cui al presente regolamento non può essere utilizzato da alcun soggetto se privo della licenza d'uso prevista ai sensi del seguente § IV.1.4 e concessa ai soggetti concessionari, di cui al § III.4. del presente regolamento, in possesso dei requisiti previsti (§ III.4.1) e adempienti agli obblighi stabiliti (III.4.2). Le modalità di utilizzo del marchio devono essere riportate dettagliatamente nei piani di controllo. Il concessionario è responsabile nei confronti della Regione Marche anche nel caso in cui non effettui direttamente l'apposizione del marchio.

Il marchio "QM" previa autorizzazione della Posizione di Funzione deve essere posto su etichette, fascette, involucri, cartellini penduli o altro come previsto dai rispettivi disciplinari, in modo che sia sempre riscontrabile il collegamento del marchio con il prodotto. Inoltre, può anche essere utilizzato dai soggetti concessionari e dagli altri soggetti della filiera nel materiale promozionale o pubblicitario relativo esclusivamente ai prodotti oggetto della concessione, purché venga rispettato quanto previsto dal presente regolamento.

Il marchio "QM" deve essere utilizzato esclusivamente secondo la forma integrale, i colori e i caratteri descritti in allegato e deve essere apposto in modo che sia ben visibile e che non possa:

- a) essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura;
- b) essere snaturata la caratteristica originaria del logo o il suo significato;
- c) essere confuso o associato con le altre scritte comunque presenti sull'etichetta del prodotto (es. nome del produttore, marchi privati, ecc.).

Altri soggetti non concessionari di cui al seguente Capitolo III possono, per fini istituzionali, utilizzare il marchio "QM" ad uso promozionale solo su specifica autorizzazione della Posizione di Funzione.



seduta del
<b>13 MAR 2006</b>
dellibera
<b>257</b>

pag.
22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

L'eventuale abbinamento del marchio "QM" con marchi promossi da altri Enti avviene secondo le modalità previste dalle procedure gestionali e/o dai singoli disciplinari.

## II.6.2 SISTEMA DI MARCATURA

L'apposizione del marchio "QM" sulle unità di acquisto per i prodotti sottoposti al sistema di controllo di cui al § IV.2 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente per l'etichettatura dei prodotti e delle norme specifiche previste dal presente regolamento.

L'individuazione di eventuali ulteriori disposizioni e/o altre modalità di applicazione del marchio per tipologia di prodotto sono definite nel relativo disciplinare.



seduta del
3 MAR 2006
delibera
257

pag.
23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

## **CAPITOLO III I SOGGETTI**

### **III.1. IL TITOLARE DEL MARCHIO**

La Regione Marche, e per essa la Posizione di Funzione, è titolare del marchio "QM" inteso come logo, strumenti di funzionamento e relativi diritti, e ne dispone la cessione d'uso a produttori o commercianti che ne facciano richiesta. La Regione, attraverso l'istituto della certificazione, svolge la funzione di garantire l'origine e la qualità dei prodotti e servizi ad essi correlati che sono oggetto di applicazione del marchio "QM".

La Regione, nell'attuazione del sistema del marchio "QM" offre al consumatore finale le garanzie di cui al precedente § II.5, assicurandole attraverso il sistema di controllo previsto dal presente regolamento d'uso del marchio al successivo § IV.2, ferma restando la responsabilità dei produttori in merito alla sicurezza del prodotto ed alla veridicità della comunicazione.

#### **III.1.1 COMITATO REGIONALE QUALITÀ AGROALIMENTARE**

È istituito il Comitato regionale per la Qualità Agroalimentare, di seguito denominato CQA, con funzione consultiva e di supporto tecnico-scientifico e giuridico per le attività di gestione e promozione del marchio "QM" di cui al presente regolamento.

Il CQA è convocato almeno due volte all'anno dall'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Pesca o da un suo delegato, che ne coordina i lavori, ed è composto dai seguenti soggetti:

- un dirigente o funzionario esperto in materia di produzioni di qualità e di sistemi di certificazione individuato dal Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca;
- un dirigente o funzionario esperto in materia di promozione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari individuato dal



seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
24

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Dirigente del Servizio Promozione, Internazionalizzazione, Turismo e Commercio;

- un dirigente o funzionario esperto in materia di contenzioso nel settore agroalimentare individuato dal Dirigente del Servizio Attività Istituzionali, Legislative e Legali;
- un dirigente o funzionario esperto in materia di nutrizione, igiene e sicurezza alimentare individuato dal Dirigente del Servizio Salute;
- un dirigente o funzionario esperto in materia di sostenibilità ambientale delle attività agricole ed agroindustriali individuato dal Dirigente del Servizio Ambiente e Difesa del Suolo;
- un esperto nel settore delle produzioni agricole e delle tecnologie alimentari individuato dall'Università Politecnica delle Marche;
- un esperto nel settore agroalimentare individuato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;
- un funzionario del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca - Posizione di Funzione "Sviluppo dell'impresa agricola e del Sistema Agroalimentare" con funzioni di segretario.

### III.2. LA GESTIONE DEL MARCHIO.

La gestione del marchio è assicurata attraverso l'attività dei soggetti di seguito riportati:

#### La Giunta Regionale:

- approva il regolamento d'uso del marchio;
- approva le linee guida per la redazione dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio;
- individua le classi di prodotto/servizio a marchio;
- approva i disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio.



seduta del 13 MAR 2005
delibera 257

pag. 25
------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Il Servizio:

- propone alla Giunta il regolamento d'uso del marchio e le sue modifiche;
- propone alla Giunta le linee guida per la redazione dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio;
- propone alla Giunta i disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio;
- istituisce una Giunta d'Appello preposta alla valutazione dei ricorsi presentati dai concessionari del marchio e dagli organismi di controllo. La Giunta d'Appello è composta dal Dirigente del Servizio e da due funzionari esperti nel settore agroalimentare.

La Posizione di Funzione:

- procede alla nomina dei componenti del CQA;
- cura gli adempimenti relativi alla registrazione del marchio;
- predispone il regolamento d'uso del marchio e le sue modifiche;
- predispone le linee guida per la redazione dei disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio;
- predispone e approva il manuale della qualità e le procedure gestionali del marchio "QM";
- istituisce e tiene il registro del marchio;
- predispone e approva la modulistica;
- stipula le convenzioni con i concessionari del marchio;
- autorizza gli organismi di controllo;
- approva i piani di controllo comprensivi della modalità di gestione del sistema di marcatura;
- rilascia la licenza d'uso del marchio e ne dispone la sospensione e la revoca;
- irroga le sanzioni;



seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

- tutela il marchio e svolge attività di promozione e divulgazione in collaborazione con le strutture regionali competenti;
- svolge attività di vigilanza tramite l'Unità Territoriale di Vigilanza istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23, e in conformità alle disposizioni del DM 27 agosto 2004.

L' Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (di seguito denominata ASSAM):

- redige i disciplinari dei prodotti e dei servizi a marchio in conformità alle linee guida emanate dalla Giunta Regionale;
- valuta la conformità dei disciplinari redatti da soggetti terzi;
- collabora con la Posizione di Funzione nella tutela e nella divulgazione del marchio;
- svolge la funzione di Autorità pubblica di controllo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23.

### III.3. GLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Le attività di controllo, previste ai sensi del presente regolamento, sono svolte dall'Autorità pubblica regionale di controllo e da Organismi di controllo pubblici o privati autorizzati.

#### III.3.1 I REQUISITI

La Regione Marche, individua quale Autorità pubblica regionale di controllo l'Autorità di Controllo dell'ASSAM con la funzione di organismo di controllo pubblico per le produzioni contraddistinte dal marchio "QM" di cui al presente regolamento, operando in conformità alle norme UNI CEI EN 45011.

Gli organismi di controllo pubblici o privati, per essere autorizzati, ai sensi del presente regolamento devono:



seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
27

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

- a) operare in conformità alla norma UNI CEI EN 45011 per il settore agricolo e alimentare per la certificazione di prodotti;
- b) non svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo;
- c) avvalersi, nell'ambito della propria attività di controllo, di laboratori autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente in materia e/o accreditati dal SINAL o da omologo Ente di accreditamento Comunitario ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali requisiti devono permanere per il mantenimento dell'autorizzazione nel tempo.

### III.3.2. GLI OBBLIGHI

L'Autorità di controllo dell'ASSAM e gli organismi di controllo autorizzati devono garantire un adeguato sistema di controlli, approvato dalla Posizione di Funzione, definito attraverso l'applicazione di procedure e prescrizioni stabilite dalla Posizione di Funzione stessa.

## III.4. I RICHIEDENTI/CONCESSIONARI

### III.4.1 I REQUISITI

I soggetti che richiedono la concessione d'uso del marchio "QM" istituito ai sensi del presente regolamento, devono coordinare la filiera del prodotto agroalimentare iscritto nel registro del marchio "QM" e richiedere la concessione in uso del marchio per sé e/o per singoli aderenti alla filiera.

I soggetti che possono ottenere in concessione l'uso del Marchio "QM", istituito ai sensi del presente regolamento, devono:

- a) appartenere ad una delle seguenti categorie:



seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

1. imprese della produzione agroalimentare;
  2. imprese di commercializzazione e/o distribuzione e/o somministrazione;
- b) essere iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione Europea;
- c) essere inserite nella filiera del prodotto per cui il marchio è richiesto;
- d) garantire la correttezza delle operazioni legate all'apposizione del marchio "QM", assumendosene la responsabilità nei confronti della Regione Marche.

Possono richiedere il marchio anche i soggetti in forma singola o associata, che operano nel campo dei servizi correlati.

### III.4.2 GLI OBBLIGHI

I concessionari, devono garantire la piena applicazione del sistema relativo al marchio "QM" attraverso la formalizzazione del rapporto con la Regione Marche, il rispetto delle prescrizioni e gli obblighi del regolamento, delle relative procedure e dei disciplinari.



seduta del <b>13 MAR 2006</b>
delibera  <b>257</b>

pag. <b>25</b>
-------------------

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

## **CAPITOLO IV IL SISTEMA DEL MARCHIO**

### **IV.1. IL SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE**

#### **IV.1.1 DISCIPLINARI**

I prodotti e i servizi oggetto di applicazione del Marchio "QM" devono essere normati da una norma tecnica definita "Disciplinare", redatta secondo i criteri ed i requisiti fissati dalla Giunta Regionale attraverso apposite linee guida.

I disciplinari, per i prodotti già regolamentati, recepiscono le disposizioni contenute nei relativi disciplinari già riconosciuti a livello pubblico o comunque nelle normative esistenti, integrandole con le specificità del requisito sull'informazione di cui alle garanzie del marchio.

I disciplinari sono elaborati dall'ASSAM, su incarico della Posizione di Funzione, e sono successivamente approvati dalla Giunta Regionale.

I disciplinari predisposti da soggetti diversi vengono proposti dal Servizio alla Giunta Regionale per l'approvazione, previa valutazione dell'ASSAM della corretta applicazione delle linee guida.

La proprietà dei disciplinari, sottoposti ad approvazione, è della Regione Marche che individua nella Posizione di Funzione il soggetto responsabile per la loro tenuta e pubblicazione.

I soggetti proponenti, all'atto della presentazione della candidatura al marchio "QM", rinunciano all'esclusiva della loro utilizzazione.



seduta del
<b>13 MAR 2006</b>
delibera
<b>257</b>

pag.
30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

#### IV.1.2 REGISTRO DEL MARCHIO REGIONALE

La Posizione di Funzione è responsabile della tenuta del registro del marchio "QM" nel quale saranno pubblicati i prodotti a marchio e per ogni prodotto e relativi servizi correlati:

1. l'indicazione della specifica classe;
2. il disciplinare approvato;
3. i concessionari e lo stato della licenza d'uso del marchio (attiva, sospesa, revocata);
4. gli organismi di controllo autorizzati.

Le informazioni contenute nel registro del marchio "QM" sono pubbliche e ad esse deve essere consentito il libero accesso da parte di chiunque ne faccia richiesta sia presso la Posizione di Funzione sia in via telematica (via internet su portale Web).

#### IV.1.3 CONCESSIONE IN USO DEL MARCHIO

I soggetti di cui al § III.4. del presente regolamento, aventi i requisiti per ottenere la concessione in uso del marchio "QM", devono presentare una richiesta di concessione alla Posizione di Funzione secondo le modalità previste dalle procedure gestionali del presente regolamento.

Il concessionario, dopo aver stipulato apposita convenzione con la Posizione di Funzione per la concessione in uso del marchio, è iscritto dalla stessa nel registro del marchio "QM", nell'apposito elenco dei concessionari del prodotto o servizio di riferimento.

La concessione del marchio "QM" è a titolo gratuito.

#### IV.1.4 APPOSIZIONE DEL MARCHIO (LICENZA D'USO)

Il marchio può essere apposto unicamente dai soggetti che:



seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
31

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

- a) abbiano acquisito e trasmesso alla Posizione di Funzione il certificato di conformità ai requisiti fissati dal presente regolamento e dal disciplinare di produzione di riferimento da parte dell'organismo di controllo individuato;
- b) abbiano stipulato apposita convenzione con la Posizione di Funzione per la concessione in uso del marchio "QM";
- c) abbiano acquisito la licenza d'uso del marchio "QM";

o dai soggetti, individuati dal concessionario tra quelli in possesso dei requisiti sopra indicati, che effettuano tale operazione secondo le modalità previste dal piano dei controlli.

I concessionari possono richiedere la sospensione o la revoca volontaria della licenza d'uso del marchio "QM".

La sospensione o la revoca volontaria della licenza d'uso deve essere pubblicata dalla Posizione di Funzione sul registro del marchio "QM".

#### IV.1.5 AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Gli organismi di controllo per essere autorizzati devono presentare domanda alla Posizione di Funzione secondo le modalità previste dalle procedure gestionali del presente regolamento.

Nella domanda di autorizzazione si deve in particolare indicare:

- a) il prodotto ed il relativo disciplinare di riferimento tra quelli pubblicati nel registro del marchio "QM";
- b) il possesso dei requisiti di cui al § III.3.1 del presente regolamento;
- c) l'accettazione degli obblighi previsti dal presente regolamento al § III.3.2 e relative procedure.



seduta del
<b>13 MAR 2006</b>
delibera
<b>257</b>

pag.
32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

## IV.2. IL SISTEMA DI CONTROLLO DEL MARCHIO

La Regione Marche, nello svolgere la funzione di garantire i prodotti e servizi oggetto di applicazione del marchio "QM", individua l'Autorità pubblica di controllo dell'ASSAM per le attività di controllo previste dal presente regolamento.

Allo scopo di conseguire le finalità di cui al comma precedente, la Regione Marche prende in considerazione ed accetta anche i controlli effettuati da organismi di controllo pubblici o privati, anche di altri stati membri, a condizione che gli stessi siano in possesso e mantengano i requisiti di cui al § III.3.1 e adempiano agli obblighi del § III.3.2 e relative procedure.

Pertanto, il sistema di controllo del marchio prevede che ciascun richiedente abbia la facoltà di scegliere di sottoporsi al controllo o da parte dell'Autorità di controllo dell'ASSAM, individuata dalla Regione Marche, o da parte di un organismo di controllo pubblico o privato, autorizzato dalla Posizione di Funzione ai sensi del § IV.1.5 del presente regolamento.

L'organismo di controllo pubblico o privato, prescelto da ogni richiedente del marchio, ha il ruolo di verificare e certificare la conformità delle produzioni ai requisiti fissati dal presente regolamento d'uso del Marchio "QM" ed agli specifici disciplinari secondo la prassi unanimemente riconosciuta nei sistemi internazionali di certificazione e le normative di riferimento della serie UNI CEI EN 45000.

### IV.2.1 IL CONTROLLO

Gli organismi di controllo esercitano la loro attività sui concessionari al fine di certificare la conformità delle produzioni ai disciplinari adottati e al presente regolamento. Tale attività di controllo e attestazione della conformità è esercitata secondo la norma UNI CEI EN 45011.

Gli schemi di certificazione di prodotto adottati dagli organismi di controllo devono essere basati sulle specifiche tecniche relative ai prodotti e sulle regole caratterizzanti i controlli atti a garantire la rispondenza dei singoli prodotti alla specifica tecnica di riferimento.



seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
33

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

#### IV.2.2 LA VIGILANZA

L'Unità Territoriale di Vigilanza vigila sull'attività dell'Autorità pubblica di controllo dell'ASSAM e sugli organismi di controllo privati individuati dai concessionari per i prodotti oggetto di applicazione del marchio "QM", secondo procedure che prevedano di:

- a) verificare il mantenimento di requisiti che hanno portato alla autorizzazione degli organismi di controllo;
- b) verificare, attraverso la documentazione inviata dall'organismo di controllo, l'applicazione del piano di controllo;
- c) ispezionare un numero di concessionari tale da garantire il monitoraggio dell'attività di controllo.

#### IV.2.3 LA TUTELA

La Regione Marche, attraverso la Posizione di Funzione e l'ASSAM, svolge attività di tutela del marchio "QM", provvedendo a:

- a) verificare che le produzioni tutelate e/o servizi correlati per le quali sia completata l'attività di certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato rispondano ai requisiti oggetto di certificazione previsti dai disciplinari; nel caso in cui non sussistano tali requisiti, l'attività ispettiva può essere estesa anche alle fasi di produzione della materia prima, trasformazione e confezionamento;
- b) vigilare sui prodotti similari che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni marchiate;
- c) verificare la rispondenza tra la quantità dei prodotti tutelati sottoposti al controllo dagli organismi di controllo, all'uopo incaricati e quella immessa sul mercato;
- d) effettuare controlli su eventuali pubblicazioni abusive in varie forme su stampa, TV, internet, ecc..



seduta del
<b>13 MAR 2006</b>
delibera
<b>257</b>

pag.
34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

### **IV.3. IL SISTEMA SANZIONATORIO E I RICORSI**

#### **IV.3.1 ABUSO DEL MARCHIO**

Costituisce abuso del Marchio "QM" da parte dei Concessionari ogni impiego dello stesso per contraddistinguere prodotti qualificati in difformità al presente Regolamento nonché al dettato dei relativi disciplinari di cui al § II. 4.3. L'accertamento dell'abuso del Marchio da parte del concessionario è di competenza dell'organismo di controllo, dell'Unità Territoriale di Vigilanza e di altri organi istituzionali deputati al controllo.

Gli organismi di controllo, nel verificare e certificare la conformità dei prodotti al regolamento d'uso del marchio "QM" e allo specifico disciplinare, applicano il proprio regolamento tecnico di funzionamento. L'uso improprio del marchio "QM" e le infrazioni riscontrate dagli ispettori degli organismi di controllo in applicazione dei propri regolamenti tecnici di funzionamento, verranno comunicate alla Posizione di Funzione per l'irrogazione di sanzioni.

I provvedimenti sanzionatori previsti dal presente regolamento per l'abuso del Marchio da parte del concessionario sono la diffida, la sospensione o la revoca della licenza d'uso con la relativa pubblicazione sul registro del marchio "QM".

La Regione Marche si riserva di poter attivare ogni forma di rivalsa legale per ottenere il completo risarcimento di eventuali danni materiali e morali, diretti o indiretti causati dall'uso improprio del marchio "QM".

#### **IV.3.2 RICHIESTA DI AZIONE CORRETTIVA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO PRIVATI**

La Posizione di Funzione e l'Unità Territoriale di Vigilanza competente per l'attività di vigilanza sull'Autorità Pubblica di controllo dell'ASSAM e sugli organismi di controllo in caso di accertamento di violazioni agli obblighi previsti che non determinano la perdita dei requisiti di cui al precedente §



seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
35

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

III.3.1, dispongono una richiesta di azione correttiva, ne stabiliscono i tempi di adozione nonché i tempi per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa come riportato nelle apposite procedure.

In caso di gravi violazioni, l'Unità Territoriale di Vigilanza propone alla Posizione di Funzione la revoca dell'autorizzazione inviando contestualmente la comunicazione all'organismo di controllo ed ai concessionari interessati nel caso di accertamento di una o più delle seguenti violazioni:

- a) la mancanza di uno o più dei requisiti per l'autorizzazione;
- b) la violazione ripetuta degli obblighi previsti dal § III.3.2 del presente regolamento;
- c) la mancata attuazione delle azioni correttive disposte dall'Unità Territoriale di Vigilanza.

#### IV.3.3 I RICORSI

I ricorsi contro i provvedimenti presi dalla Posizione di Funzione possono essere presentati dal soggetto concessionario o dall'organismo di controllo. Il soggetto concessionario al quale sia stato applicato un provvedimento di negazione, sospensione o revoca della licenza d'uso del marchio "QM" ha la facoltà di ricorrere contro le decisioni della Posizione di Funzione mediante ricorso alla Giunta d'Appello secondo le procedure previste. L'organismo di controllo al quale sia stato applicato un provvedimento di revoca dell'autorizzazione da parte della Posizione di Funzione ha la facoltà di ricorrere contro tale decisione alla Giunta d'Appello secondo le procedure previste.



seduta del
13 MAR 2006
delibera
257

pag.
26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

## **CAPITOLO V LA DOCUMENTAZIONE DEL MARCHIO**

### **V.1.1 DEFINIZIONE, DISTRIBUZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

La tipologia dei documenti previsti dal presente regolamento e che deve essere a disposizione dei soggetti di cui al capitolo III è la seguente:

- a) il regolamento d'uso del marchio;
- b) le procedure gestionali e la relativa modulistica;
- c) gli schemi di convenzione che regolano i rapporti tra la Regione Marche e i soggetti concessionari del marchio "QM";
- d) le linee guida per la predisposizione dei disciplinari;
- e) i disciplinari.

Le linee guida per la stesura dei disciplinari del marchio "QM" verranno approvate dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

La documentazione di cui sopra può essere distribuita in forma non controllata e in forma controllata. La distribuzione in forma non controllata è eseguita mediante gli abituali canali divulgativi della Regione Marche e dell'ASSAM. La distribuzione in forma controllata è eseguita unicamente dalla Posizione di Funzione con lo scopo di assicurare che le edizioni a disposizione dei concessionari e degli organismi di controllo siano sempre aggiornate.

La Posizione di Funzione deve conservare per un periodo minimo di cinque anni gli originali dei documenti in oggetto, anche se modificati ed aggiornati.



# **REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO REGIONALE**

## **"QM"- QUALITÀ GARANTITA DALLE MARCHE**

**ALLEGATO**

~ M



## MARCHIO

Il marchio collettivo "QM", come dagli uniti esemplari, è costituito da un segno grafico: un rettangolo all'interno del quale sulla sinistra è presente un altro rettangolo contenente la lettera "Q" maiuscola ed "m" minuscola, la quale si interseca con la lettera "Q" in alto a sinistra. Alla destra del segno grafico è presente un logotipo con la dicitura in maiuscolo: "QUALITÀ GARANTITA DALLE MARCHE".

I colori indicati nella descrizione del marchio sono: bianco, nero, verde.

L'elenco dei prodotti cui è possibile applicare il marchio è quello compreso nelle classi 29, 30, 31, 32 e 33. Il marchio è inoltre applicabile ai servizi correlati ascrivibili alle classi 43 e 44.

In particolare, i prodotti devono essere compresi in una delle seguenti classi:

- classe 29 (Carne, pesce, pollame e selvaggina; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili; conserve);
- classe 30 (Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, lievito, senape; aceto);
- classe 31 (Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto);
- classe 32 (Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande);
- classe 33 (Bevande alcoliche, tranne la birra)

I servizi devono essere compresi in una delle seguenti classi:

- classe 43 (Ristorazione - alimentazione; alloggi temporanei)
- classe 44 (Servizi di agricoltura, di orticoltura e di silvicoltura).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_



**QUALITÀ GARANTITA  
DALLE MARCHE**

~  
UP